



PROCEDURA DI INTERNAL DEALING E DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI PERSONALI

<i>Referente del processo</i>	Funzione di Controllo di Conformità
<i>Approvata da</i>	Consiglio di Amministrazione
<i>Data</i>	30 luglio 2026
<i>Versione aggiornata al</i>	05/2026

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
1.1. Definizioni.....	3
1.2. Soggetti Rilevanti	5
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	6
2.1. Comunicazione delle Operazioni Personali effettuate dal Soggetto Rilevante e dalle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante	6
2.2. Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni Personali SICAF effettuate da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante aventi ad oggetto le azioni della SICAF	8
2.3. Limitazioni al compimento di Operazioni Personali SICAF ed Operazioni Personali su Emittente terzo effettuate dai “Soggetti Rilevanti” (“ <i>blackout period</i> ”).....	9
2.4. Registro delle Operazioni Personali	11
2.5. Sanzioni.....	12
2.6. Modificazioni ed integrazioni	12
2.7. Disposizioni finali	13
2.8. Entrata in vigore	13
ALLEGATO A.....	14
ALLEGATO B.....	15
ALLEGATO C.....	18
ALLEGATO D	20

1. PREMESSA

La presente procedura (la **Procedura**) regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti (come *infra* definite) le Operazioni Personali SICAF e le Operazioni Personali su Emittente Terzo ed i relativi limiti e divieti di compimento, riguardanti:

- per quanto riguarda le Operazioni Personali su Emittente terzo, gli strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, diversi dalla SICAF, ammessi alla negoziazione sul mercato Euronext Growth Milan o su altro mercato equivalente in cui, tempo per tempo, la SICAF risulta effettivamente investita;

e

- per quanto concerne le Operazioni Personali SICAF, gli strumenti finanziari di 4AIM SICAF S.p.A. (la Società o la SICAF), in virtù dell'ammissione dei propri strumenti finanziari alla negoziazione su Euronext Growth Milan.

a qualsiasi titolo effettuate dai **Soggetti Rilevanti** (come *infra* definiti).

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 10 giugno 2016 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il **Regolamento (UE) 596/2014 o MAR**), dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il **Regolamento Delegato (UE) 2016/522**) e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il **Regolamento Delegato (UE) 2016/523**)(¹).

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

1.1. Definizioni

Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quiiv attribuito:

Azioni SICAF: le azioni della Società.

Azioni Emittente Terzo: le azioni emesse da Società terze, diverse dalla SICAF, che possono essere oggetto di investimento da parte della SICAF, ai sensi delle previsioni statutarie².

Data di Esecuzione: il giorno in cui:

¹ È opportuno rilevare che le disposizioni di cui al MAR sono direttamente applicabili nell'ordinamento italiano e non necessitano di misure di attuazione, fatta eccezione per quanto concerne le disposizioni relative all'impianto sanzionatorio. Al fine di coordinare la disciplina interna a quanto dettato dal MAR e dai relativi atti esecutivi, Consob, in data 22 marzo 2017, ha pubblicato la delibera n. 19925 che apporta modifiche ai regolamenti di attuazione del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l'attuazione del MAR. Per quanto riguarda, invece, le norme primarie del TUF eventualmente applicabili alla Società per espresso richiamo statutario, in attesa di eventuali interventi legislativi, la disciplina dettata in materia di abusi di mercato è ancora vigente e trova applicazione in quanto non contrastante con il MAR. Al fine di una migliore applicazione delle norme previste dal MAR, la CONSOB ha ritenuto opportuna la predisposizione delle Linee guida n. 1/2017 - Gestione delle informazioni privilegiate. I relativi contenuti sostituiscono le precedenti raccomandazioni e chiarimenti resi dalla Consob nella comunicazione n. 6027054432 del 28 marzo 2006.

² Cfr. art. 5 – Politica di investimento - dello Statuto, il quale precisa quanto segue: “[...] l'attività di investimento sarà orientata verso imprese operanti in qualsivoglia settore merceologico con sede nell'Unione Europea ammesse alle negoziazioni o che abbiano presentato una richiesta di ammissione alle quotazioni su mercati non regolamentati dell'Unione Europea, [...]”.

- i. viene data esecuzione al contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto, oggetto dell'Operazione come *infra* definita;
- ii. viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;
- iii. viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- iv. viene eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

Emittente Terzo: indica un emittente, diverso dalla SICAF, i cui Strumenti Finanziari possono essere oggetto di investimento da parte della SICAF, ai sensi delle previsioni statutarie.

Investor Relator: il responsabile della funzione di *investor relation* della Società.

Operazione Personale: indica congiuntamente l'Operazione Personale SICAF (come *infra* definita) e l'Operazione Personale su Emittente Terzo (come *infra* definita).

Operazione Personale SICAF: tutte le operazioni condotte da parte, o per conto, di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante e concernenti Strumenti Finanziari SICAF, Strumenti Finanziari Derivati SICAF o altri Strumenti Finanziari Collegati SICAF, incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 596/2014 e dall'art. 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come riportate nell'Allegato B alla presente Procedura.

Operazione Personale su Emittente terzo: tutte le operazioni condotte da parte, o per conto, di un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante e concernenti **Strumenti Finanziari di Emittenti Terzi negoziati sul mercato Euronext Growth Milan** e connessi **Strumenti Finanziari Derivati di Emittente Terzo quotato sul mercato Euronext Growth Milan** o altri **Strumenti Finanziari Collegati di Emittente Terzo quotato sul mercato Euronext Growth Milan**.

Organi Delegati: ciascun amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

Persona Strettamente legata ai Soggetti Rilevanti, indica:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; od
- d) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona di cui alle lettere a), b) o c) sopra, o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o sia costituita a suo beneficio o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

Registro delle Operazioni Personali: registro delle Operazioni Personali comunicate dai Soggetti Rilevanti, anche per conto delle Persone Strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, nel quale vengono anche annotate le eventuali autorizzazioni ottenute ai fini della loro realizzazione.

SDIR: il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa CONSOB.

Soggetto Rilevante: cfr. il paragrafo 1.2.

Strumenti Finanziari Derivati SICAF: ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell' allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della medesima direttiva relativo alla SICAF.

Strumenti Finanziari Derivati di Emittenti Terzi: ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell' allegato I, sezione C, punti da 4 a 10 della medesima direttiva relativo a Emittenti Terzi.

Strumenti Finanziari SICAF: complessivamente gli strumenti finanziari della Società, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le Azioni SICAF.

Strumenti Finanziari di Emittenti Terzi: complessivamente gli strumenti finanziari di Emittenti Terzi, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15) della direttiva 2014/65/UE, ivi incluse le Azioni di Emittenti Terzi.

Strumenti Finanziari Collegati: ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente od indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario SICAF (ivi inclusi gli Strumenti Finanziari Derivati SICAF).

Strumenti Finanziari Collegati di Emittenti Terzi: ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente od indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario di Emittenti Terzi (ivi inclusi gli Strumenti Finanziari Derivati di Emittenti Terzi).

Watch list: registro nel quale sono annotate le società quotate sul mercato Euronext Growth Milan, od equivalente, con le quali esistono situazioni di potenziale conflitto di interesse (cfr. *Policy sui conflitti di interesse*).

1.2. Soggetti Rilevanti

I soggetti destinatari degli obblighi di cui alla presente Procedura sono i cd. **“Soggetti Rilevanti”**, intendendosi per tali coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, ovvero:

- componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società;
- alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui al precedente punto, abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente od indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

Gli Organi Delegati individuano nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.

Gli Organi Delegati, inoltre, trasmettono di volta in volta la Procedura, e sue modifiche e integrazioni, ai Soggetti Rilevanti richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura.

I Soggetti Rilevanti notificano, per iscritto, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – gli obblighi stabiliti nella presente Procedura, le eventuali integrazioni e modifiche, tempo per tempo intervenute e conservano copia della notifica.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

2.1. Comunicazione delle Operazioni Personali effettuate dal Soggetto Rilevante e dalle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante

Operatività avente ad oggetto le azioni della SICAF rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 19 del Regolamento (UE) 596/2014

I **Soggetti Rilevanti** e le **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti** notificano tempestivamente – e comunque **non oltre il terzo giorno lavorativo** successivo alla Data di Esecuzione – **alla Società³ ed alla Consob⁴** le informazioni relative ad ogni Operazione Personale SICAF il cui importo complessivo nell'arco di ciascun anno civile raggiunga un controvalore di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni Personali SICAF relative a Strumenti Finanziari SICAF, Strumenti Finanziari Derivati SICAF o altri Strumenti Finanziari Collegati SICAF, effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante e/o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno civile. Per gli Strumenti Finanziari Derivati SICAF, l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari SICAF.

L'obbligo di comunicazione si applica a **tutte le Operazioni Personali SICAF successive** una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 50.000 (cinquantamila/00) nell'arco dello stesso anno. Resta ferma la facoltà del Soggetto Rilevante di segnalare sempre tutte le Operazioni Personali SICAF rientranti nelle casistiche di significatività in precedenza descritte, senza tener conto del limite di Euro 50.000 (cinquantamila/00) per emittente.

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni Personali SICAF compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalla Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti deve avvenire mediante l'utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523, riportato sub **Allegato C** alla presente Procedura.

Operatività avente ad oggetto le azioni di un Emittente terzo

I **Soggetti Rilevanti** e le **Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti** notificano tempestivamente – e, comunque, **non oltre il decimo giorno lavorativo** successivo alla data di esecuzione dell'operazione – **alla SICAF** le informazioni relative ad ogni **Operazione Personale su Emittente terzo** effettuata **su Strumenti Finanziari di Emittente Terzo negoziati sul mercato Euronext Growth Milan, Strumenti Finanziari Collegati di Emittente Terzo quotato sul mercato Euronext Growth Milan e Strumenti Finanziari Derivati di Emittente Terzo quotato sul mercato Euronext Growth Milan**, il cui importo complessivo nell'arco di ciascun anno civile raggiunga un controvalore di Euro 20.000,00 (ventimila/00). Tale importo è calcolato sommando il controvalore

³ Via PEC all'indirizzo: 4aim@legalmail.it.

⁴ I **"Soggetti Rilevanti"** sono tenuti a comunicare la notifica richiesta via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente dispone di PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" ed indicando nell'oggetto "MAR Internal Dealing".

delle Operazioni Personali su Emittente terzo, relative a Strumenti Finanziari di Emittente Terzo negoziati sul mercato Euronext Growth Milan, Strumenti Finanziari Derivati di Emittente Terzo quotato sul mercato Euronext Growth Milan o altri Strumenti Finanziari Collegati di Emittente Terzo quotati sul mercato Euronext Growth Milan, effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante e/o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno civile. Per gli Strumenti Finanziari Derivati di Emittente Terzo quotato sul mercato Euronext Growth Milan l'importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari del medesimo Emittente Terzo negoziati sul mercato Euronext Growth Milan. E' facoltà della funzione Controllo di conformità estendere l'obbligo di notifica delle Operazioni Personali su Emittente terzo, in maniera tale da includervi l'operatività svolta dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti su Strumenti Finanziari di Emittente terzo negoziati su mercati diversi dall'Euronext Growth Milan, nei quali la SICAF è, tempo per tempo, investita; in tal caso, sarà cura della funzione Controllo di conformità comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti l'estensione dell'obbligo di notifica delle Operazioni Personali su Emittente terzo, specificando i mercati ai quali lo stesso si applica e la decorrenza del medesimo.

Dati ed informazioni oggetto di comunicazione

Le notifiche precedentemente descritte, sia per Operazioni Personali SICAF sia per Operazioni Personali su Emittente terzo devono contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):

- (a) l'identità dei Soggetti Rilevanti e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolti;
- (b) il motivo della comunicazione;
- (c) la denominazione dell'emittente interessato;
- (d) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- (e) la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (f) la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;
- (g) il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia).

Alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti deve esser reso noto, da parte dei Soggetti Rilevanti medesimi, gli obblighi di comunicazione delle Operazioni Personali cui esse sono sottoposte.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a dichiarare alla funzione di Controllo di Conformità i **riferimenti delle posizioni in titoli** sulle quali esercitano l'attività di investimento personale, compresi i contratti di gestione individuale di portafoglio. Sono inclusi nell'elenco i rapporti intestati o cointestati al Soggetto Rilevante e quelli intestati a terzi, ma riferibili al Soggetto Rilevante, in quanto le relative operazioni sono poste in essere nel suo interesse e quelli sui quali lo stesso è delegato.

I Soggetti Rilevanti sono tenuti a consegnare alla funzione di Controllo di Conformità, su specifica richiesta di quest'ultima, una copia del rendiconto periodico o della documentazione contabile relativi alle operazioni effettuate sulle posizioni in titoli sopra citate.

Le informazioni acquisite ai sensi del presente paragrafo sono coperte dal segreto professionale, nonché acquisiti ed utilizzati nel rispetto del pieno rispetto della normativa sulla *privacy* tempo per tempo vigente ed applicabile.

Casistiche di esenzione dall'obbligo di comunicazione

Si esclude l'applicabilità nel caso in cui le Operazioni Personali SICAF e le Operazioni Personali su Emittente terzo vengano effettuate nell'ambito del servizio di **gestione collettiva del risparmio**.

Si specifica altresì che, per le Operazioni Personali SICAF e le Operazioni Personali su Emittente terzo effettuate nell'ambito di un **rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento**, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli **obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente** (Soggetto Rilevante) **riceve la comunicazione** da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.

2.2. Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni Personali SICAF effettuate da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante aventi ad oggetto le azioni della SICAF

Con riferimento alle Operazioni Personali SICAF, le informazioni notificate alla Società ai sensi del precedente paragrafo devono essere trasmesse agli Organi Delegati, all'Investor Relator ed alla funzione Controllo di conformità all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società.

Gli Organi Delegati e l'Investor Relator, una volta ricevute dal Soggetto Rilevante tali informazioni, sono responsabili della loro gestione e della loro eventuale diffusione al mercato.

La Società provvede affinché le informazioni notificate dai **Soggetti Rilevanti** ai sensi del presente paragrafo, aventi ad oggetto le azioni della SICAF, siano **comunicate al pubblico**, mediante **SDIR** e pubblicazione sul **proprio sito web**, tempestivamente e comunque **non oltre tre giorni lavorativi** dalla Data di Esecuzione, in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.

Gli Organi Delegati elaborano, quindi, unitamente all'Investor Relator, sulla base della notifica pervenuta dal Soggetto Rilevante, la comunicazione da inviare al pubblico e la inoltrano al *Nomad* per sua opportuna informazione e commenti.

Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del *Nomad* sul contenuto di tale comunicazione e comunque non oltre il termine di cui al precedente paragrafo, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico tramite SDIR. Copia della stessa comunicazione deve, altresì, essere pubblicata sul sito *internet* della Società nella sezione "*investor relations*".

Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Gli Organi Delegati si assicurano che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

2.3. Limitazioni al compimento di Operazioni Personali SICAF ed Operazioni Personali su Emittente terzo effettuate dai “Soggetti Rilevanti” (“blackout period”)

E' fatto divieto ai “Soggetti Rilevanti” di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, Operazioni Personali SICAF ed Operazioni Personali su Emittente terzo nei **30 (trenta) giorni di calendario (“Periodo di Chiusura”) precedenti l’approvazione** da parte del Consiglio di Amministrazione della SICAF o di altro emittente presente nella **Watch List** (registro delle società quotate sul Euronext Growth Milan per le quali sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse) **del progetto di bilancio e della relazione semestrale o di altro rapporto finanziario intermedio o di fine anno** che la Società, o altro Emittente Terzo, è tenuta a rendere pubblico secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

Oltre a quanto previsto al paragrafo che precede, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni Personali SICAF e delle Operazioni Personali su Emittente terzo per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.

In particolare, nel caso in cui l’Operazione Personale SICAF e l’Operazione Personale su Emittente terzo sia effettuata da parte di un Soggetto Rilevante che si trovi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come definito nella apposita *Policy sui conflitti di interessi* cui si rinvia, la Società, con apposita deliberazione, può stabilire specifici limiti e/o divieti di compiere tutte od alcune delle Operazioni per il periodo di tempo ritenuto necessario. I limiti e/o divieti possono esser posti sia antecedentemente al perfezionamento dell’operazione di acquisto dello Strumento Finanziario da parte del Soggetto Rilevante sia, relativamente, in particolare, alle Operazioni Personali su Emittente terzo, durante il tempo in cui quello stesso Strumento Finanziario è anche detenuto nel portafoglio della Società che in occasione della dismissione dello Strumento Finanziario da parte del Soggetto Rilevante in conflitto di interessi. I Soggetti Rilevanti, con l’eventuale supporto della funzione di Controllo di Conformità, devono quindi consultare, preventivamente al compimento della Operazione Personale su Emittente terzo, la *c.d. Watch List* delle società quotate su Euronext Growth Milan per le quali sussistono situazioni di potenziale conflitto di interesse in conseguenza dei rapporti in essere con essi, al fine di consentire alla Società l’adozione dei necessari presidi previsti nell’ambito della *Policy sui conflitti di interessi* a cui si rinvia.

Il divieto non si applica: (i) nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di azioni; (ii) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l’interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni; nonché (iii) nelle ulteriori circostanze e condizioni di cui all’articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 come riportate nell’Allegato D alla presente Procedura.

Il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società, nello specifico alla funzione di Controllo di Conformità per sua opportuna autorizzazione, l’Operazione Personale SICAF e l’Operazione Personale su Emittente terzo, descrivendone la natura e l’eccezionalità delle circostanze, nonché dimostrando che l’operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante ciascun Periodo di Chiusura.

Nel caso di cui al precedente punto (i), le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste ed impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

Una eventuale richiesta di autorizzazione ad operare pervenuta da un Soggetto Rilevante, in precedenza negata dalla funzione Controllo di Conformità, potrà essere sottoposta dal Soggetto Rilevante all'analisi del Consiglio di Amministrazione, il quale, nell'esprimersi al riguardo, dovrà motivare l'eventuale decisione di concedere l'autorizzazione.

Le eventuali richieste di deroga formulate dal Responsabile della funzione Controllo di Conformità saranno sottoposte all'analisi ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta pervenuta sono eccezionali, la funzione di Controllo di Conformità valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:

- i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare o a effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare o a effettuare operazioni per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura, in caso di operazioni o attività di negoziazione che non riguardano decisioni di investimento attive adottate dal Soggetto Rilevante o che derivano esclusivamente da fattori esterni o da azioni di terzi, o che sono operazioni o attività di negoziazione, compreso l'esercizio di diritti conferiti da strumenti derivati, basate su condizioni prestabilite. Il Soggetto Rilevante può essere inoltre autorizzato dal Consiglio di Amministrazione nel caso in cui:

- i. al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - b) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- ii. al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che:
 - a) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che sia indicato il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi;

- b) l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- iii. il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il Soggetto Rilevante notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i *warrant* o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - b) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile;
 - c) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;
- iv. il Soggetto Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - b) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - c) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- v. il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale soggetto e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- vi. il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad Azioni e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale soggetto dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

2.4. Registro delle Operazioni Personali

Il Responsabile della funzione Controllo di Conformità iscrive in un registro appositamente istituito in formato elettronico (il **Registro delle Operazioni Personali**):

- tutte le Operazioni Personali SICAF e le Operazioni Personali su Emittente terzo comunicate dai Soggetti Rilevanti (anche per conto delle Persone Strettamente legate ai Soggetti Rilevanti), annotando, altresì, negli specifici casi, anche le autorizzazioni concesse ai fini della loro realizzazione e le condizioni a cui le stesse sono state effettivamente concluse;

- le eventuali Operazioni Personali SICAF ed Operazioni Personali su Emittente terzo vietate e, comunque, eseguite dai Soggetti Rilevanti (anche per conto delle Persone Strettamente legate ai Soggetti Rilevanti), senza l'ottenimento della preventiva autorizzazione da parte della funzione di Controllo di Conformità, od in via eccezionale del Consiglio di Amministrazione, delle quali si ha avuto conoscenza.

Il Responsabile della funzione Controllo di Conformità provvede alla gestione ed all'aggiornamento del Registro delle Operazioni Personali, assicurando che le registrazioni siano conservate per almeno 5 anni.

I Soggetti Rilevanti devono conservare o comunque essere in grado di fornire le evidenze documentali, atte a ricostruire tutte le Operazioni Personali effettuate relative agli ultimi 5 anni.

Il registro delle Operazioni Personali è disciplinato da regole di accesso e utilizzo che ne garantiscono la disponibilità alle sole persone autorizzate e per le eventuali ispezioni da parte della funzione di Controllo di Conformità, del Collegio Sindacale e delle Autorità di Vigilanza.

Le informazioni riguardanti le Operazioni Personali, così come i dati acquisiti, sono coperte dal segreto d'ufficio.

2.5. Sanzioni

L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni anche regolamentari applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di cui al Regolamento (EU) 596/2014 nonché quelle delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria, amministrativa e/o di vigilanza competenti, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un Soggetto Rilevante che sia anche dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

2.6. Modificazioni ed integrazioni

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'Euronext Growth Milan, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

2.7. Disposizioni finali

La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti, i quali saranno tenuti a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.

Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su Euronext Growth Milan.

2.8. Entrata in vigore

La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società su Euronext Growth Milan.

ALLEGATO A

Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad Operazioni Personali effettuate da Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti

Il sottoscritto _____
residente in _____
nella sua qualità di _____
preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di *Internal Dealing* e di Gestione delle Operazioni Personali di 4AIM SICAF S.p.A. (la **Procedura**)

Dichiara ed attesta

di aver ricevuto copia della Procedura in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

_____;

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, come individuate dalla Procedura, a cui è stata notificata copia della Procedura ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2.1 della Procedura stessa:

_____;

- si impegna a notificare agli Organi Delegati e all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura.

Luogo e data

Firma

ALLEGATO B

OPERAZIONI PREVISTE DALL'ART. 19, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014 E DALL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522

Articolo 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) 596/2014

“7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:
 - (i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
 - (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e
 - (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.”

Articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522

1. “A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità

competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di

investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.”

ALLEGATO C

MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL'ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	[Nome completo dell'entità.]
b)	LEI	[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	[— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]
b)	Natura dell'operazione	[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522⁽¹⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]

c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]	
e)	Data dell'operazione	[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]	
f)	Luogo dell'operazione	[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]	

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

ALLEGATO D

CIRCOSTANZE E CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 CHE DETERMINANO ESENZIONE DAL DIVIETO RELATIVO BLACK-OUT PERIOD

Articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522

“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - (i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;

- (ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - (iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- (i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - (ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - (iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita."